

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 212

Disposizioni per l'istituzione di osservatori regionali sulla sicurezza stradale

19/05/2024 - 03:30

Indice

1. DDL S. 212 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 212.	4

1. DDL S. 212 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 212

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 212

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **PAITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022

Disposizioni per l'istituzione di osservatori regionali sulla sicurezza stradale

Onorevoli Senatori. - La legge 23 marzo 2016, n. 41, meglio conosciuta come la legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale, richiede l'approvazione di ulteriori interventi normativi urgenti affinché sia garantita pienamente la sicurezza stradale. Infatti, poiché non vi può essere sicurezza stradale senza la dovuta prevenzione, è fondamentale che, sempre ai fini della prevenzione, ogni regione si doti di un osservatorio sulla sicurezza stradale, analogo a quelli attualmente già esistenti sul territorio nazionale. A tal fine la proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare alla creazione in ciascuna regione di un osservatorio sulla sicurezza stradale. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse verranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.
2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.